

ESENTE DA REGISTRAZIONE
art. 23, 10° co. L. 24/11/81 n. 689

76725/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI ROMA

Il Giudice di Pace Dott. [redacted] Sez.I, in funzione di giudice onorario nel procedimento civile n.157849/10 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

[redacted] rappresentata e difesa –giusta delega in atti dall'avv. Dalila Loiacono elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Val Varaita n. 8;

ATTRICE

contro:

EQUITALIA SUD SPA: CON SEDE IN Roma, Lungotevere Flaminio n. 18;

CONVENUTA CONTUMACE

ROMA CAPITALE: in persona del Sindaco p.t. On.le Giovanni Alemanno, rappresentato e difeso dal Funzionario delegato Francesca Pacifici in virtù di delega alle liti ex art. 23 L. 689/81, rilasciata in data 24.03.2009 domiciliato presso la Casa Comunale- Avvocatura Comunale – Via del Tempio di Giove, 21;

CONVENUTA

Conclusioni dell'attore: concludeva come in atti.

Conclusioni della convenuta: concludeva come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra

conveniva in giudizio davanti al G.di P. di Roma le parti come individuate in epigrafe per veder dichiarare nullo il sollecito di pagamento N. 09720109180513771 .

Costituendosi in giudizio la sola Roma Capitale insisteva per la reiezione della domanda attorea.

All'udienza del 31/10/2012 la causa veniva trattenuta in decisione rimanendo contumace la Equitalia Gerit spa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il provvedimento impugnato reca nel suo seno la cartella di pagamento N. 09720090029199158/000 nel dettaglio della quale si evidenzia accertamento violazione codice strada , entrambi i documenti prodromici a quello impugnato non sono stati ritualmente notificati nei confronti dell'odierna attrice, ragione per la quale il provvedimento impugnato perde ogni valenza giuridica e va quindi dichiarato nullo.

Le spese di lite seguono la soccombenza solo nei confronti della convenuta Roma Capitale quale ente impositore, compensandole nei confronti della convenuta Equitalia Sud spa aderendo alla decisione Tribunale di Roma N. 652/12 .

PQM

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando così provvede:
dichiara nullo il sollecito di pagamento N. 09720109180513771000 per le ragioni esplicitate in motivazione.

Pone altresì a carico di ROMA CAPITALE in persona del Sindaco p.t. On.le Giovanni Alemanno, rappresentato e difeso dal Funzionario delegato Francesca Pacifici in virtù di delega alle liti ex art. 23 L. 689/81, rilasciata in data 24.03.2009 domiciliato presso la Casa Comunale- Avvocatura Comunale – Via del Tempio di Giove, 21 , le spese di lite del presente giudizio che liquida complessivamente in €. 275,00 di cui €. 75,00 per spese ed il resto per competenze, onorari oltre IVA e CPA .

Spese di lite interamente compensate nei confronti di Equitalia Sud s.p.a.- contumace.

Così deciso in Roma, 09/11/2012.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA



Roma, Il - 9 NOV. 2012

IL CANCELLIERE

Arianna Papago